Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n. 12927

## FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261/2021 della Corte dâ??appello di Trieste, depositata il 22 luglio 2021.

Lâ??intimato Condominio (OMISSIS), via (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), non ha svolto attività difensive.

La sentenza impugnata ha rigettato lâ??appello della (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine il 20 marzo 2019 ed ha così respinto lâ??impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata dalla condomina (OMISSIS) s.r.l. contro le deliberazioni dellâ??assemblea del Condominio (OMISSIS) del 24 giugno 2016. Fra le altre doglianze, la (OMISSIS) s.r.l. aveva dedotto che lâ??assemblea aveva deliberato la nomina della??amministratore G.C., della G. G & G di G.C. & c., senza che fosse stato specificato il compenso per lâ??attività da svolgere. Il Tribunale di Udine aveva affermato che la nomina dellâ??amministratore era stata deliberata allâ??unanimità dallâ??assemblea condominiale del 13 febbraio 2016, non impugnata, e lâ??attrice (OMISSIS) s.r.l. aveva poi soltanto dedotto la nullità derivata delle delibere del 24 giugno 2016. La Corte dâ??appello di Trieste, soffermandosi proprio sulla nullità della nomina dellâ??amministratore per violazione dellâ??art. 1129, comma 14, c.c., ha sostenuto che lâ??ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce lâ??incarico, né emergere dal verbale, che risultava un preventivo datato 10 febbraio 2016, sottoscritto da G.C. e G.F. ed indirizzato ai condomini, e che parimenti risultava redatto dopo lâ??assemblea del 13 febbraio 2016 un bilancio preventivo, con riparto e piano rate, ove si indicava il compenso dellâ??amministratore.

Lâ??unico motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 1129 c.c., comma 14, c.c., evidenziando come nel verbale di nomina dellâ??amministratore del 13 febbraio 2016 non vi fosse cenno alcuno né al compenso dovuto allâ??amministratore né alla documentazione preventivamente trasmessa ai singoli condomini.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilit\(\tilde{A}\) nelle forme di cui all\(\tilde{a}\)??art. 380-bis c.p.c., in relazione all\(\tilde{a}\)??art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l\(\tilde{a}\)??adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso Ã" fondato nei sensi di seguito indicati.

La nomina dellâ??amministratore di condominio rientra fra le attribuzioni deliberative dellâ??assemblea (art. 1129 c.c., comma 1, e art. 1136 c.c., comma 4).

La fattispecie della nomina assembleare dellâ??amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dal medesimo art. 1129 c.c., commi 2 e 14, nonché dallâ??art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dellâ??amministratore deve essere annotata in apposito registro. Più in generale, dallâ??art. 1130 c.c., n. 7, e dallâ??art. 1136 c.c., u.c. si evince che la delibera di nomina dellâ??amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943).

Lâ??art. 1129 c.c., comma 14, prescrive, in particolare, che â??lâ??amministratore, allâ??atto dellâ??accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, lâ??importo dovuto a titolo di compenso per lâ??attività svoltaâ??.

La â??nullità della nominaâ??, ove non sia specificato lâ??importo del compenso, che Ã" alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso, eâ??, dunque, una nullità â??testualeâ??, in quanto Ã" stabilita dalla legge.

Di tale fattispecie legale di nullitÃ, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si dà atto in motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839.

Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dellâ??art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dallâ??assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, lâ??elemento essenziale della analitica specificazione dellâ??importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

La sentenza impugnata ha errato, pertanto, nel ritenere che lâ??ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce lâ??incarico allâ??amministratore, né emergere dal verbale.

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto:

agli effetti dellâ??art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullitĂ testuale della nomina dellâ??amministratore di condominio ove non sia specificato lâ??importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dallâ??assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso,

lâ??elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Il ricorso va perci $\tilde{A}^2$  accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte dâ??appello di Trieste in diversa composizione, che proceder $\tilde{A}$  ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi allâ??enunciato principio e provveder $\tilde{A}$  anche sulle spese del giudizio di cassazione.

## P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte dâ??appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 â?? 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 aprile 2022.



Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

 ${\bf Massima:} \ \tilde{A} \ ? \ nulla \ la \ nomina \ dell'amministratore \ di \ condominio \ ove \ non \ sia \ specificato \\ l'importo \ dovuto \ a \ titolo \ di \ compenso.$ 

Supporto Alla Lettura:

## **Condominio**

1. La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio Ã" una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimit $\tilde{A}$  si  $\tilde{A}$ " pi $\tilde{A}$ 1 volte espressa sostenendo che il condominio non pu $\tilde{A}$ 2 considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimit $\tilde{A}$ , il condominio  $\tilde{A}$ " un ente di gestione sfornito di personalit $\tilde{A}$ distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. S'Ã" detto che il condominio Ã": a) un ente di gestione sprovvisto di personalitA giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000); b) un centro d'imputazione d'interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità â??di una sia pur attenuata personalità giuridicaâ?•. In merito si rimanda allâ??ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto della??art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilitA dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. 2. Condominio consumatore Ã? utile ricordare che ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente Ã" â??la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit\(\tilde{A}\) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta\(\tilde{a}\)?• (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã" â??la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivit $\tilde{A}$  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario a? (art. 3 lett. c) Codice del consumo). Lâ??orientamento che si Ã" finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ, ha valorizzato in via pressoché esclusiva lâ??assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitA giuridica, A«lâ??amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivit\( \tilde{A} \) imprenditoriale o professionale\( \tilde{A} \) » (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: â??Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nellâ??ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di â??persona fisicaâ?• e di â??persona giuridicaâ?•, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei allâ??attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione â?/" (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019). La corte di Giustizia si Ã" pronunciata affermato che il Condominio ú 🎖 🕳 🐧 sumatore â??L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le ciausote abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza

Giurispedia.it